

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30371 Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 18/12/2017

ORDINANZA

sul ricorso 22452-2016 proposto da:

LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MATONTI;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

18/12/17

avverso la sentenza n. 2720/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 10 febbraio 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno respingeva l'appello proposto da La Fenice società cooperativa sociale a r.l. avverso la sentenza n. 2195/14/14 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'annualità fiscale *de qua* di per sé precludeva l'accesso della società contribuente al regime agevolato per le cooperative.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Considerato che:

Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.– la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.M. 23 giugno 2004 e dell'art. 10, comma 8. d.lgs. 460/1994, poiché la CTR ha ritenuto non spettanti le agevolazioni fiscali per le cooperative sociali sulla base del solo presupposto della mancata presentazione della dichiarazione reddituale per l'annualità oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la CTR non ha adeguatamente considerato la sussistenza dei presupposti di legge ai fini dell'applicazione del regime agevolato delle cooperative sociali e dell'allegazione defensionale di non colpevolezza nell'omissione della trasmissione informatica della dichiarazione reddituale 2006.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Va ribadito che:

-«Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni o esenzioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza dei benefici, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in relazione all'art. 26 del d.l.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, la cui natura, peraltro, è relativa e non impedisce all'Amministrazione finanziaria di disconoscere, per ogni singolo periodo di imposta, la spettanza delle suddette agevolazioni ove dimostri, con accertamento basato su dati concreti nel cui ambito assume particolare rilievo l'osservanza della disciplina in tema di devoluzione di utili, che la veste "mutualistica" funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale» (Sez. 5, Sentenza n. 21959 del 25/09/2013, Rv. 628608 - 01);

-«In tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 604, non è sufficiente che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità, in

quanto l'Amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione di svolgere il proprio compito di controllo ed accertamento dei presupposti per godere dei benefici in questione» (Sez. 5, Sentenza n. 8140 del 11/04/2011, Rv. 617640 - 01).

La sentenza impugnata ha fatto piena ed espressa applicazione dei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, sicchè non merita sicuramente cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, 22 novembre 2017

Il Presidente

Ettore Cirillo

